



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 214 del 07/03/2022**

---

**NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI**

---

*Firmato da: Erasmo Mortaruolo*

# Erasmus Mortaruolo

Consigliere regionale della Campania

*Vicepresidente Commissione Lavoro, Attività Produttive e Turismo*



XI LEGISLATURA

Proposta di Legge

**“Norme per la tutela e la valorizzazione dei Piccoli Comuni”**

a iniziativa del Consigliere  
Erasmus Mortaruolo.

Centro Direzionale, Isola F 13 - 80143 Napoli

tel. 081 778 3140 - cell. 333 2771594

[mortaruolo.era@cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@cr.campania.it) - [mortaruolo.era@pec.cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@pec.cr.campania.it)



## RELAZIONE

### Proposta di legge

#### “Norme per la tutela e la valorizzazione dei Piccoli Comuni”

La proposta di legge “Norme per la tutela e la valorizzazione dei Piccoli Comuni” nasce dalla consapevolezza e dalla necessità di promuovere e favorire uno sviluppo economico sostenibile, sociale, ambientale dei Piccoli Comuni; nonché l’importanza del ruolo svolto dalle comunità che vi risiedono e degli Enti che le amministrano, riconoscendo loro un significativo impegno nella salvaguardia e nel governo del territorio.

La presente legge si propone pertanto i seguenti obiettivi: mantenere l’equilibrio demografico delle aree interne, maggiormente caratterizzate dalla presenza di Piccoli Comuni; semplificare gli adempimenti e gli obblighi posti in capo ai Piccoli Comuni; promuovere e incentivare la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture; tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, architettonico e storico-culturale; sostenere e incentivare progetti volti alla riqualificazione degli immobili per sviluppare la cultura teatrale e cinematografica; sostenere e incentivare progetti legati allo sviluppo del turismo locale promuovendo il percorso dei cammini; promuovere e incentivare attività volte ad assicurare ai residenti l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali e delle infrastrutture anche del trasporto pubblico locale.

Particolare attenzione è stata riservata al sostegno degli interventi in favore dell’occupazione e dell’imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, al fine di incentivare lo sviluppo locale; all’istituzione del reddito di residenza attiva, anche tramite strumenti di diversificazione dell’aliquota regionale; incentivare progetti volti a integrare e rafforzare le linee di intervento previste o realizzate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne della Regione Campania per tutti i settori e i servizi attivati all’interno della stessa.



## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Proposta di legge

“Norme per la tutela e la valorizzazione dei Piccoli Comuni”

La proposta di legge “Norme per la tutela e la valorizzazione dei Piccoli Comuni” prevede ulteriori oneri a carico del Bilancio finanziario della Regione Campania. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente proposta di legge sono quantizzati in euro 4.000.000,00 nel primo triennio 2022/2024.

Centro Direzionale, Isola F 13 - 80143 Napoli

tel. 081 778 3140 - cell. 333 2771594

[mortaruolo.era@cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@cr.campania.it) - [mortaruolo.era@pec.cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@pec.cr.campania.it)



## SOMMARIO

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Definizione e tipologie)
- Art. 3 (Linee generali di intervento)

### CAPO II - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEI SERVIZI ESSENZIALI

- Art. 4 (Attività e servizi)
- Art. 5 (Disposizioni in materia di servizi scolastici)

### CAPO III - MISURE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E L'ABBANDONO. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE

- Art. 6 (Recupero e riqualificazione del territorio dei Piccoli Comuni)
- Art. 7 (Incentivi per l'insediamento nei Piccoli Comuni)
- Art. 8 (Alberghi diffusi e interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo)

### CAPO IV - VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TIPICI LOCALI

- Art. 9 (Valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali)

### CAPO V - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

- Art. 10 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

### CAPO VI - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE. INFORMATIZZAZIONE

- Art. 11 (Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi)
- Art. 12 (Semplificazione della rendicontazione)

### CAPO VII - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

- Art. 13 (Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni)
- Art. 14 (Disposizione di prima attuazione)
- Art. 15 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 16 (Entrata in vigore)



## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Campania, nel rispetto della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione Europea (TUE) e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei Piccoli Comuni, l'importanza del ruolo svolto dalle comunità ivi residenti e degli enti che le amministrano, riconoscendo che tali Comuni garantiscono la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.



## Art. 2 (Definizione e tipologie)

1. Ai fini della presente legge per “Piccoli Comuni” si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.
2. I Comuni ricompresi nella definizione di cui al comma 1 sono individuati sulla base dei dati ufficiali risultanti dall’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Ai Piccoli Comuni sono concessi, ai sensi della presente legge, contributi regionali qualora rientrino, in particolare, in una delle seguenti tipologie:
  - a) Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
  - b) Comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
  - c) Comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
  - d) Comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
  - e) Comuni caratterizzati da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
  - f) Comuni in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
  - g) Comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
  - h) Comuni caratterizzati da inadeguatezza infrastrutturale, con riferimento al sistema viario, alla depurazione delle acque e allo smaltimento dei rifiuti;
  - i) Comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;
  - l) Comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un’area naturale protetta;
  - m) Comuni appartenenti alle unioni di comuni e alle unioni di comuni montani;
  - n) Comuni ricadenti in una delle aree interne della Regione Campania selezionate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne.
4. Sono previste priorità e misure particolari, anche di semplificazione amministrativa, a favore dei Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti.



## Art. 3

### (Linee generali di intervento)

1. L'insediamento nei Piccoli Comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio in particolare per contrastare il dissesto idrogeologico e per la piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni, oltre che una risorsa per lo sviluppo delle piccole imprese e del turismo.
2. La Regione Campania, al fine di mantenere l'equilibrio demografico del suo territorio, favorisce la residenza nei Piccoli Comuni tutelando e valorizzando il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.
3. La presente legge promuove l'adozione di misure in favore dei residenti nei Piccoli Comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastare lo spopolamento, il depauperamento e di incentivare l'afflusso turistico. In particolare, la Regione Campania:
  - a) orienta la propria attività normativa e amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai Piccoli Comuni;
  - b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;
  - c) tutela e valorizza il patrimonio naturale, rurale, architettonico e storico-culturale;
  - d) sostiene ed incentiva progetti volti alla riqualificazione degli immobili per sviluppare la cultura teatrale e cinematografica;
  - e) sostiene ed incentiva progetti legati allo sviluppo del turismo locale promuovendo il percorso dei cammini;
  - f) promuove e incentiva attività volte ad assicurare ai residenti l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali e delle infrastrutture anche del trasporto pubblico locale;
  - g) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali, nonché di quelle legate specificamente al territorio, anche facilitandone il passaggio generazionale;
  - h) sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, al fine di incentivare lo sviluppo locale;
  - i) istituisce il reddito di residenza attiva, anche tramite strumenti di diversificazione dell'aliquota regionale;
  - l) sostiene ed incentiva progetti volti a integrare e rafforzare le linee di intervento previste o realizzate nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne della Regione Campania per tutti i settori e i servizi attivati all'interno della stessa;
  - m) sostiene ed incentiva progetti a favore dei Piccoli Comuni riconosciuti e certificati come: "Uno dei Borghi più belli d'Italia", "Bandiera arancione" e "Bandiera blu";
  - n) promuove la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della biodiversità anche attraverso il sostegno e la valorizzazione dei biodistretti;
  - o) sostiene ed incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di





- ammodernamento dei Piccoli Comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali e la realizzazione di sportelli multifunzionali;
- p) sostiene ed incentiva progetti per la diffusione della banda larga ed ultralarga finalizzati al superamento del divario digitale sul territorio della Regione.
4. La Regione assicura, altresì, ai Piccoli Comuni, anche mediante forme di avvalimento o convenzione, le risorse umane e strumentali per:
- a) la gestione ordinaria delle funzioni proprie o delegate;
  - b) la gestione dei propri servizi;
  - c) le attività di programmazione;
  - d) la redazione e realizzazione di progetti ordinari o straordinari di valorizzazione territoriale, sociale ed economica.
5. I criteri e le modalità per assicurare le risorse umane e strumentali di cui al comma 4 sono definiti nel piano di cui all'articolo 13.



## CAPO II

### INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEI SERVIZI ESSENZIALI

#### Art. 4

#### (Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli, le Province, i Comuni e le Unioni di Comuni, possono promuovere nei Piccoli Comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla cultura, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni, anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Piccoli Comuni, in forma associata, possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di formazione, di assistenza agli anziani, co-working giovanile, sportiva dilettantistica, di volontariato e di associazionismo culturale. La Regione concorre alle spese per l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i Comuni interessati possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche.
3. I progetti informatici relativi ai Piccoli Comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla Unione europea e dalla legislazione statale e regionale, hanno priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui al comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazioni e tele-radiocomunicazione di nuova generazione, a banda larga e senza fili.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Unione dei Comuni ovvero di altre forme di esercizio associato delle funzioni locali, stipula accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi utili alla collettività nei piccoli comuni.
5. La Regione al fine di favorire l'accesso ai fondi dell'Unione europea garantisce, anche attraverso convenzioni con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) regionali, l'assistenza tecnica per l'elaborazione e la gestione dei progetti europei, per la relativa rendicontazione e comunque per ogni altra attività correlata.

# Erasmus Mortaruolo

Consigliere regionale della Campania

*Vicepresidente Commissione Lavoro, Attività Produttive e Turismo*



6. I criteri e le modalità per garantire l'assistenza di cui al comma 5 sono definiti nel piano di cui all'articolo 13.

Centro Direzionale, Isola F 13 - 80143 Napoli

tel. 081 778 3140 - cell. 333 2771594

[mortaruolo.era@cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@cr.campania.it) - [mortaruolo.era@pec.cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@pec.cr.campania.it)



## Art. 5

### (Disposizioni in materia di servizi scolastici)

1. La Regione Campania, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e nell'esercizio della propria competenza in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, promuove e sostiene, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale della Campania e con le Unioni di Comuni costituite per lo svolgimento dei servizi scolastici tra i Piccoli Comuni:
  - a) interventi diretti a valorizzare e a mantenere in vita le istituzioni scolastiche con sede nei Piccoli Comuni;
  - b) specifiche misure per la riduzione del disagio derivante da una chiusura inevitabile di istituzioni scolastiche con sede nei Piccoli Comuni.
2. Gli interventi e le misure di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per la relativa realizzazione sono definiti nel piano di cui all'articolo 13.



## CAPO III

### MISURE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E L'ABBANDONO. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE

#### Art. 6

#### (Recupero e riqualificazione del territorio dei Piccoli Comuni)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti nel piano di cui all'articolo 13, concede contributi ai Piccoli Comuni, in particolare, per:
  - a) valorizzare, conservare o risanare gli edifici, pubblici e privati, ricadenti nei centri storici dei Piccoli Comuni, anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante le iniziative individuate nell'ambito della strategia di green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);
  - b) acquisto e riqualificazione di:
    1. terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
    2. edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;
  - c) acquisizione e recupero di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso tenendo conto della legislazione regionale in materia di sentieristica e viabilità minore;
  - d) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  - e) programmi di riforestazione;
  - f) interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e di abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche. Sono ammessi a finanziamento i progetti che adottino principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi comprese quelle tese al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva, 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e dalla legislazione nazionale e regionale che prevedano l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e che preservino l'identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico.



## Art. 7

### (Incentivi per l'insediamento nei Piccoli Comuni)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei Piccoli Comuni e agevolare la loro rigenerazione urbana, è istituito il reddito di residenza attiva, suddiviso in tre annualità, per coloro che intendono trasferire la propria residenza e domicilio in uno dei Comuni della Regione Campania con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che, nel medesimo Comune, intendono avviare un'attività imprenditoriale o recuperare, anche a fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico e culturale.
2. La Regione può concedere, altresì, a coloro che risiedono nel territorio dei Piccoli Comuni contributi una tantum a sostegno della natalità nonché ulteriori agevolazioni ai soggetti residenti nei Piccoli Comuni;
3. Nel piano di cui all'articolo 13 sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, tramite avviso pubblico, del reddito di residenza attiva di cui al comma 1 nonché dei contributi e delle agevolazioni di cui al comma 2.



## Art. 8

(Alberghi diffusi e interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo)

1. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i Piccoli Comuni possono promuovere nel proprio territorio, d'intesa con la Regione, la realizzazione di borghi tematici ricettivi o strutture ricettive, altrimenti detti alberghi diffusi, purché situati sul territorio comunale o dell'Unione di Comuni a cui aderisce il Comune ove è ubicato l'edificio principale e siano previsti servizi unitari e centralizzati di reception, ristorazione, trasporto ed eventuali altri servizi complementari. Il servizio di ristorazione è esercitabile anche attraverso convenzione con esercizi preesistenti.
2. La Regione promuove e sostiene, altresì, il sistema locale dei Piccoli Comuni attraverso interventi finalizzati ad accrescere la competitività degli operatori, pubblici e privati, del comparto turistico-ricettivo mediante il sostegno a progettualità di rete tramite soluzioni digitali che permettono la promozione del territorio dei medesimi Comuni.



## CAPO IV VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TIPICI LOCALI

### Art. 9

(Valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali)

1. La Regione Campania favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici dei Piccoli Comuni per la valorizzazione dei medesimi prodotti tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare.
2. I Piccoli Comuni possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione o convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. 228/2001 e successive modifiche.
3. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi enogastronomici del Campania ricadenti nei territori dei Piccoli Comuni promuovendo la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali. Le attività organizzate dai soggetti pubblici e privati, anche attraverso forme di partenariato, per valorizzare il territorio dei piccoli comuni, comprese le attività organizzate dai distretti agroalimentari e dalle “Strade del vino”, devono essere inserite nel circuito di propaganda turistica della Regione, compresa la partecipazione alle fiere di settore.
4. La Regione concorre, altresì, alle iniziative che i Piccoli Comuni, pure in forma associata, promuovono per il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta, anche per accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei medesimi prodotti.
5. I criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi regionali di cui ai commi 3 e 4 sono definiti nel piano di cui all’articolo 13.
6. La Regione, anche in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato, promuove e sostiene lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato tipico locale da parte dei Piccoli Comuni, secondo i criteri e le modalità definiti nel piano di cui all’articolo 13.





## CAPO V AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

### Art. 10

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. La Regione Campania favorisce la salvaguardia delle attività commerciali ed imprenditoriali nei Piccoli Comuni attraverso agevolazioni tributarie di propria competenza e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i Comuni interessati.
2. Per le imprese costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge e operanti esclusivamente nei territori dei Piccoli Comuni, la eventuale maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non trova applicazione per i sei periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla medesima data. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori quattro periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, da donne e da soggetti di età non inferiore a cinquanta anni che, al momento della costituzione della nuova impresa, risultano disoccupati. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.



## CAPO VI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE. INFORMATIZZAZIONE

### Art. 11 (Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi)

1. Per facilitare i Piccoli Comuni nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.
2. La Regione sostiene le iniziative delle amministrazioni locali volte alla diffusione e alla introduzione delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento dei Piccoli Comuni e dei nuovi modelli organizzativi per lo sviluppo dell'e-government.
3. Nel piano di cui all'articolo 13 sono definiti i criteri e le modalità per sostenere le iniziative di cui al comma 1 nonché per la concessione dei contributi di cui al comma 2.



Art. 12  
(Semplificazione della rendicontazione)

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000,00 euro concessi a qualunque titolo dalla Regione Campania ai Comuni con popolazione pari o inferiore ai 2.000 abitanti, è sufficiente la presentazione da parte dell'Amministrazione comunale destinataria del contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.



## CAPO VII PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

### Art. 13

(Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni, di seguito denominato Piano. Il Piano individua gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, finanziati con il fondo di cui all'articolo 15 e assicura priorità, in particolare, per:
  - a) la qualificazione e la manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché gli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
  - b) la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
  - c) il recupero e la riqualificazione urbana dei centri storici;
  - d) l'acquisizione e la riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
  - e) la riqualificazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico nonché la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
  - f) l'acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
  - g) l'acquisizione e la riqualificazione di edifici o spazi pubblici da adibire ad attività cinematografiche e/o teatrali;
  - h) la promozione e l'attrazione turistica, la gestione sostenibile del territorio, la salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico e la conservazione/riqualificazione dei piccoli centri che rappresentano l'eccellenza della Regione riconosciuti e certificati come: "Uno dei Borghi più belli d'Italia", "Bandiera arancione" e "Bandiera blu";
  - i) il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità;
  - i bis) la costituzione di reti locali di promozione territoriale dei cluster identificati dal piano turistico triennale. (2)
2. Il Piano definisce i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle

# Erasmus Mortaruolo

Consigliere regionale della Campania

*Vicepresidente Commissione Lavoro, Attività Produttive e Turismo*



Amministrazioni comunali nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Giunta regionale.

3. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili.

Centro Direzionale, Isola F 13 - 80143 Napoli

tel. 081 778 3140 - cell. 333 2771594

[mortaruolo.era@cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@cr.campania.it) - [mortaruolo.era@pec.cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@pec.cr.campania.it)

# Erasmus Mortaruolo

Consigliere regionale della Campania

*Vicepresidente Commissione Lavoro, Attività Produttive e Turismo*



## Art. 14

(Disposizione di prima attuazione)

- 1) In sede di prima attuazione il Piano è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Centro Direzionale, Isola F 13 - 80143 Napoli

tel. 081 778 3140 - cell. 333 2771594

[mortaruolo.era@cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@cr.campania.it) - [mortaruolo.era@pec.cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@pec.cr.campania.it)

# Erasmus Mortaruolo

Consigliere regionale della Campania

*Vicepresidente Commissione Lavoro, Attività Produttive e Turismo*



## Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

- 1) Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 4.000.000,00 nel primo triennio 2022/2024 si fa fronte con risorse a carico del Bilancio finanziario della Regione Campania.

Centro Direzionale, Isola F 13 - 80143 Napoli

tel. 081 778 3140 - cell. 333 2771594

[mortaruolo.era@cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@cr.campania.it) - [mortaruolo.era@pec.cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@pec.cr.campania.it)

# Erasmus Mortaruolo

Consigliere regionale della Campania

*Vicepresidente Commissione Lavoro, Attività Produttive e Turismo*



## Art. 16 (Entrata in vigore)

- 1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Consigliere

*Erasmus Mortaruolo*

Centro Direzionale, Isola F 13 - 80143 Napoli

tel. 081 778 3140 - cell. 333 2771594

[mortaruolo.era@cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@cr.campania.it) - [mortaruolo.era@pec.cr.campania.it](mailto:mortaruolo.era@pec.cr.campania.it)